

# **COMUNE DI CERESOLE REALE**

*Città metropolitana di Torino*

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA SITO IN LOCALITA' CHIAPILI INFERIORE**

*STAGIONI INVERNALI 2020/2021 – 2021/2022 –*

*2022/2023 – 2023/2024– 2024/2025*

**Art. 1**  
**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione da parte del Comune di Ceresole Reale della gestione dell'impianto di risalita di proprietà comunale sito in località Chiapili inferiore.

**Art. 2**  
**DURATA**

1. La presente convenzione ha la durata corrispondente alle stagioni invernali: 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024– 2024/2025.
2. L'impianto di risalita deve essere aperto al pubblico secondo il seguente orario minimo:
  - sabato: dalle ore 13.00 alle ore 17.00;
  - domenica e festivi: dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
  - periodo natalizio: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
  - periodo pasquale: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
3. A richiesta dell'Amministrazione comunale dovranno essere garantite alcune ulteriori aperture infrasettimanali.

**Art. 3**  
**SOGGETTI OPERANTI NELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO**

1. Il Concessionario, in base alle normative vigenti, deve nominare:
  - a) un responsabile di esercizio dell'impianto;
  - b) un direttore tecnico;
  - c) un operatore di primo soccorso;
  - d) i soggetti intermedi per la manutenzione, la battitura, l'innevamento e la preparazione delle piste;
  - e) un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - f) il personale dell'impianto di risalita.
2. Tali figure sono individuate dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni. Tale personale deve essere dotato di idonea qualifica professionale.
3. E' fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona.
4. Qualora il Concessionario si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le disposizioni di legge, regolamenti e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro in vigore per quanto concerne sia gli aspetti normativi e salariali sia gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.
5. Tali nomine devono essere comunicate all'Amministrazione comunale entro 8 giorni dall'apertura dell'impianto.

**Art. 4**  
**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è obbligato ad eseguire le seguenti prestazioni:
  - a) messa in sicurezza della pista di discesa attraverso la posa di materassi e delle reti di protezione e l'indicazione dei pericoli;
  - b) sistemazione della segnaletica lungo la pista con l'indicazione dei tracciati (suddivisi per disciplina), del senso di marcia, del livello di difficoltà e dei vari divieti (ad es. camminare a piedi sulle piste, bob e gommoni);
  - c) battitura della pista con fornitura a carico del concessionario del carburante necessario;
  - d) riporto manuale di neve in caso di impossibilità con mezzi meccanici;
  - e) manutenzione ordinaria della pista (compresa la rimozione di pericoli oggettivi quali rami, pietre, oggetti affioranti sulla pista, etc.) e mantenimento in efficienza della stessa;
  - f) manutenzione ordinaria dell'impianto di risalita (ad es.: ingrassamento delle rulliere ad inizio stagione; spostamento dei traini ogni due mesi circa; controllo settimanale di ogni palo, fune e delle stazioni di monte e di valle) anche in esecuzione delle indicazioni del responsabile dell'impianto;
  - g) manutenzione ordinaria dei mezzi battipista (ad es.: controllo dei livelli di acqua ed olio, pulizia dei mezzi, controllo della pressione delle gomme, riparazione delle gomme, controllo delle bullonerie, ingrassature, saldature, etc.) e mantenimento in efficienza della stessa;
  - h) presenza nell'impianto del personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi di cui al presente atto e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
  - i) stipula di un contratto di assicurazione a copertura dei danni causati agli utenti dell'impianto ed ai terzi per fatti derivanti dall'attività di esercizio dell'impianto di risalita, con un massimale minimo di €. 2.000.000,00 (duemilioni/00). L'esistenza di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico dell'impianto di risalita;
  - j) redazione del piano di sicurezza previsto dal d.lgs. 81/2008;
  - k) assolvimento di tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione dell'impianto;
    - a) riscossione delle tariffe d'uso a carico dell'utenza, con l'assolvimento dei relativi obblighi fiscali;
    - b) trasmissione all'Amministrazione comunale, entro il 30 maggio di ciascun anno, di una dettagliata relazione e di un rendiconto della gestione.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni previste dal presente articolo, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio con addebito delle spese al Concessionario rivalendosi direttamente, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato nei successivi trenta giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il Concessionario non può effettuare nessuna modifica all'impianto in concessione ed alla struttura in genere senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

#### **Art. 5**

### **INNEVAMENTO ARTIFICIALE**

1. L'attività di innevamento artificiale avviene in collaborazione con l'Amministrazione comunale.
2. E' a carico del Comune:
  - a) la fornitura di energia elettrica per il generatore di neve;
  - b) la predisposizione dell'impianto di innevamento ed il relativo avviamento.
3. E' a carico del Concessionario:
  - a) il personale per il controllo durante la generazione di neve artificiale;
  - b) il trasporto e lo spianamento della neve lungo la pista (con l'eventuale ausilio del personale comunale, previo consenso del Responsabile dell'Ufficio tecnico).

#### **Art. 6**

### **DOTAZIONE CONSEGNATA**

1. La dotazione di proprietà del Comune di Ceresole Reale consegnata al Concessionario per l'esercizio dell'impianto di risalita è costituita dalla seguente attrezzatura:
  - un impianto di risalita;
  - un mezzo battipista (idoneo alla sola battitura della pista inerente all'attività);
  - un impianto di innevamento artificiale;
  - un cannone.
2. Le parti redigono e sottoscrivono apposito verbale dell'avvenuta consegna dell'attrezzatura indicata al comma 1.

#### **Art. 7**

### **RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. Ogni responsabilità derivante dalla gestione dell'impianto di risalita oggetto della concessione è esclusivamente a carico del Concessionario che solleva il Comune da ogni responsabilità ed onere derivante dall'attività di esercizio dell'impianto stesso.

#### **Art. 8**

### **USO DELLA PISTA DA PARTE DELLE LOCALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

1. Le associazioni di Ceresole Reale i cui statuti prevedono lo svolgimento di sport invernali hanno diritto di usufruire gratuitamente delle piste, che dovranno

essere all'uopo battute dal Concessionario, per lo svolgimento di gare sociali ed altre attività da esse promosse od organizzate, della durata massima di un giorno per ogni stagione invernale per ciascuna associazione.

2. I partecipanti alla gara devono pagare il biglietto per accedere alle piste.
3. Le date delle manifestazioni sono concordate con il Concessionario.

#### **Art. 9**

### **USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI TERZI**

1. Il Concessionario riscuote, a propria cura e spese, i biglietti per l'utilizzo dell'impianto di risalita in base alle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 10**

### **DIVIETO DI CESSIONE**

1. E' vietata la cessione a terzi della gestione dell'impianto di risalita oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 11**

### **REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di revoca della concessione per esigenze di pubblico interesse e di risoluzione della in caso di inosservanza da parte del Concessionario di quanto stabilito nel presente atto.

#### **Art. 12**

### **PENALI**

1. In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Amministrazione comunale può applicare una penale pari a € 150,00 per ciascun inadempimento.
2. La sanzione sarà applicata previa contestazione al Concessionario dell'inadempimento od abuso rilevato e fissazione di un termine per provvedere all'eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione medesima.
3. Al verificarsi del terzo inadempimento, il Comune può recedere dalla concessione con provvedimento adottato, con almeno tre mesi di preavviso, incamerando la cauzione - di cui al successivo articolo - versata a garanzia del rispetto degli adempimenti previsti dalla presente concessione.

#### **Art. 13**

### **CAUZIONE**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione ed a copertura dei danni comunque arrecati in conseguenza della

- gestione dell'impianto di risalita, il Concessionario, all'atto della stipula della presente convenzione, presta una cauzione pari a €. 1.000,00 (mille/00).
2. Ogni qualvolta l'Amministrazione comunale si rivale sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, il Concessionario è tenuto a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

#### **Art. 14**

#### **CANONE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RISALITA**

1. Per la gestione dell'impianto di risalita, il Concessionario verserà all'Amministrazione comunale il canone annuo calcolato sull'importo posto a base di gara (pari ad € 150,00) e sull'offerta in aumento per un totale di €. xxxx,xx.
2. Tale canone deve essere versato presso la Tesoreria comunale entro il 30 maggio di ogni anno.

#### **Art. 15**

#### **VIGILANZA**

1. L'Amministrazione comunale vigila sul corretto funzionamento dell'impianto di risalita nonché sul rispetto di tutte le norme contenute nella presente convenzione.

#### **Art. 16**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutti quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla legge Regione Piemonte 26 gennaio 2009, n. 2 (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impianistica di risalita e dell'offerta turistica*), ed alle altre normative vigenti in materia.

IL COMUNE \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_